



COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Istituzione della TARI
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 5 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 8. Locali e aree scoperte soggette al tributo
- Art. 9. Locali e aree scoperte non soggette al tributo
- Art. 10. Soggetti passivi
- Art. 11. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 12. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 13 Determinazione della base imponibile

TITOLO III – TARIFFE

Art. 14. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 15. Determinazione delle tariffe del tributo

Art. 16. Obbligazione tributaria

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19. Scuole statali

Art. 20. Tributo giornaliero

Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 24. Riduzioni per utenze non domestiche

Art. 25. Riduzioni per zone non servite

Art. 26. Altre agevolazioni

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Funzionario responsabile

Art. 32. Controlli

Art. 33. Accertamenti

Art. 34. Riscossione coattiva

Art. 35. Contenzioso

Art. 36. Sanzioni e interessi

Art. 37. Rimborsi

Art. 38. Somme di modesto ammontare

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 40. Clausola di adeguamento

Art. 41. Disposizione transitoria

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

all. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente Tassa sui Rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 651 e seguenti del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Istituzione della Tari.

1. Nel Comune di San Mauro Torinese è istituita , a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti Tari ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e per tutte le fasi in cui si articola il servizio svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie

Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, nei limiti quantitativi massimi giornalieri per insediamento, come indicato dalle Deliberazioni dell'Ente.

Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d. i rifiuti radioattivi;

e. i materiali esplosivi in disuso;

f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a. le acque di scarico;

b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, da parte di persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative adibiti a qualunque uso pubblico o privato, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a. locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie

b. aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c. utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 8. Locali e aree scoperte soggette al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico (ovvero non adibiti a civili abitazioni), quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo esclusivamente le aree scoperte operative occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 9. Locali e aree scoperte non soggette al tributo

1. Non sono soggette all'applicazione del tributo:

- ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad es. balconi e terrazze scoperte, cortili, giardini e parchi, ecc.) e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad es. androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).

2. Non sono, altresì, soggetti all'applicazione del tributo i locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- locali di unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e arredamenti e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, energia elettrica), si può considerare immobile non produttivo di rifiuti qualora pur in presenza di un allacciamento alla rete pubblica di servizi si dimostri l'assenza di consumi;
- locali di unità immobiliari in condizioni di inagibilità, inabitabilità o di oggettiva inutilizzabilità in quanto oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo; la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla richiesta di riduzione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per poter usufruire dell'esenzione è necessario presentare di anno in anno, in data antecedente a quella di inizio dei lavori e comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 29, formale istanza corredata da idonea documentazione;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali dove si producono esclusivamente o di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 3 del presente regolamento;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno
- aree impraticabili o intercluse da recinzione
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali ad uso privato o pubblico, suscettibili di produrre rifiuti di cui all'art. 8 con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di occupazione temporanea di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,

superficie; in questo caso si assume come numero degli occupanti un nucleo di due persone, salva la possibilità di eventuali accertamenti da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 11. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9.

Art. 12. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi di cui all'art. 3, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori

di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nei casi in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nella misura del 50%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare formale istanza indicando il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 13. Determinazione della base imponibile

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all' art.1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (civili abitazioni) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e all'art. 12 del presente regolamento.

5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi e le terrazze
 - b. la superficie delle aree scoperte assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica
 - c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato
 - d. qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva la percentuale di abbattimento di cui all'art. 12, comma 3.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 14. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. Le tariffe del tributo TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi per tutte le fasi in cui si articola il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio dei rifiuti, come individuati dai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999, inclusi i costi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 . Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 655 della Legge 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011 , approvato dall'autorità competente.

6. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 15. Determinazione delle tariffe del tributo.

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

6. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in base ai criteri di cui al D.P.R. 158/1999.

7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali; tali criteri sono individuati nella delibera del consiglio comunale che fissa le tariffe.

8. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, Legge 147/2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999; tale riduzione è individuata nella delibera del consiglio comunale che fissa le tariffe.

Art. 16. Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Nei casi in cui la dichiarazione venga presentata oltre il termine del 30 giugno le variazioni decorrono dall'anno di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

UTENZE DOMESTICHE

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune con la situazione aggiornata dal 1° gennaio al momento dell'emissione della bollettazione. Le eventuali ulteriori variazioni del numero degli occupanti sono conguagliate con l'emissione della bollettazione dell'anno successivo.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze non occupate o tenute a disposizione; per le medesime unità immobiliari possedute e/o tenute a disposizione esclusivamente da nuclei familiari anagrafici residenti all'estero (iscritti AIRE) si assume come numero degli occupanti un nucleo di una persona.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per tutti i box dichiarati dalle utenze domestiche, appartenenti alla categoria catastale C/6, a qualunque scopo utilizzati, si assume un nucleo familiare pari a una persona e si applica esclusivamente la relativa quota fissa.

7. Su richiesta del contribuente, dal numero complessivo degli occupanti risultante all'Anagrafe del Comune è possibile escludere:

- i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo;
- i componenti del nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di sentenza di separazione o di divorzio;
- i figli in affidamento congiunto ad entrambi i genitori, relativamente al periodo in cui convivono con l'altro genitore, attestato nella sentenza di separazione;
- i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;

- i componenti del nucleo familiare che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero o in un comune diverso da quello della residenza;

8. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma 7 l'assenza si deve protrarre per almeno 6 mesi consecutivi ed è necessario presentare di anno in anno entro i termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 29 formale istanza corredata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attestazioni delle case di cura di ricovero permanente, sentenza di separazione o divorzio, certificati delle commissioni mediche legali, attestazione di appartenenza alle forze armate e relativo ordine di distacco, ricevute di versamento delle tasse scolastiche e/o eventuali ricevute di contratti di locazione, attestazioni delle istituzioni universitarie).

9. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

10. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

11. I coefficienti rilevanti nel calcolo sia della quota fissa sia della quota variabile della tariffa dell'utenza domestica sono determinati nella deliberazione che fissa le tariffe.

UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. Per utenze non domestiche si intendono tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato B del presente Regolamento. La tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati dal Consiglio Comunale contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella allegato B, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica a far data dal mese successivo della sua presentazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo sia della quota fissa sia della quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica sono determinati nella deliberazione che fissa le tariffe.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 21.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato B al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato B del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 18.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione

del servizio) e 26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale Tari, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato, ai sensi dell'art.1, comma 666 della Legge 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale e viene riscosso con le stesse modalità previste per il tributo comunale stesso. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15 % nella parte fissa e 15% nella parte variabile;

b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15% nella parte fissa.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 29 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici tramite composte o fossa ecologica al fine dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% nella parte variabile, a condizione che si sia in possesso di una superficie minima di mq 100 di area verde ad uso esclusivo e che:

- il composte abbia una capacità minima di 310 litri
- la fossa ecologica abbia le seguenti dimensioni: 1,5 m X 1,5 m X 0,5 m

4. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 29 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e da documentazione fotografica per quanto riguarda la fossa ecologica.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa del 15% e nella parte variabile del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 22.

Art. 24. Riduzioni per utenze non domestiche.

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e che siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:

- 15%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 40%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 50%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
3. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 19 commi 7 e 8, all'intera superficie imponibile.
 4. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare, oltre alla documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
 5. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è ridotta della percentuale del 15% per tutti gli "Esercenti", così come definiti all'art. 2 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 3 luglio 2017, n. 142, che aderiscano entro il 31/03/2018 al sistema sperimentale del "VUOTO A RENDERE SU CAUZIONE", secondo le modalità di cui al medesimo decreto. Tale riduzione è applicata su istanza del contribuente a consuntivo 2018, successivamente alla presentazione della formale certificazione di adesione all'iniziativa e di idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività.

Art. 25. Riduzioni per zone non servite.

1. La tariffa è ridotta nella parte variabile, nella misura del 60% per le utenze domestiche e non domestiche nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta.

Art. 26. Altre agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) riduzione pari al 30% della tariffa parte fissa e 30% della parte variabile per le utenze domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio economico il cui certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superi l'importo di €. 8.000,00

- b) riduzione pari al 20% della tariffa parte fissa e 20% della parte variabile per le utenze domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio economico il cui certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sia compresa tra € 8.001,00 e € 9.600,00
- c) riduzione pari al 10% della tariffa parte fissa e 10% della parte variabile per le utenze domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio economico il cui certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sia compresa tra € € 9.601,00 e € 10.500,00
- d) riduzione pari al 30% della tariffa parte fissa e 30% della parte variabile per le utenze domestiche con un numero di componenti pari o superiore a 5 che versino in condizioni di disagio economico come individuate ai precedenti punti a), b) e c); la riduzione di cui alla presente lettera d) si aggiunge a quella prevista per le condizioni di disagio economico
- e) riduzione pari al 20% della tariffa parte fissa e 20% della parte variabile per le utenze domestiche per i soggetti disabili o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione, con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 e/o con un'invalidità civile pari o superiore al 75%.
- f) riduzione pari al 20% della tariffa parte fissa e 20% della parte variabile per le associazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, benefiche, religiose, ecc. senza scopo di lucro; per le associazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, benefiche, religiose, nel caso in cui venga svolto servizio di bar o mensa, si applica la tariffa corrispondente per bar e ristorazione ridotta del 20% limitatamente alla superficie ad esse destinata.
- g) Esenzione totale del tributo per i soggetti la cui condizione di disagio economico è certificato dal competente ufficio comunale o servizio sociali
- h) Riduzione pari al 10% della tariffa parte variabile per tutti i soggetti che aderiscono al progetto last minute market; tale riduzione è applicabile solo dopo regolare e formale certificazione della adesione al progetto.

2. Per poter usufruire della riduzione e/o esenzione di cui al comma 1 occorre presentare formale istanza su apposito modulo predisposto dal competente ufficio tributi corredata dalla documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per le relative agevolazioni (ISEE, verbale rilasciato dalla sede INPS di competenza, con il quale viene riconosciuta la percentuale d'invalidità, oppure il verbale che attesta il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992, certificazione dei servizi sociali, ecc.)

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 22.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 60% delle quote fissa e variabile.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo, determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione in ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/ detentori o possessori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree e l'indicazione del proprietario se diverso dal denunciante;
- d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, l'indicazione del proprietario se diverso dal denunciante;
- d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o tramite fax, o inviata in via telematica

con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data risultante dal timbro postale o del rapporto di ricevimento in caso di invio a mezzo fax o la data di ricezione della pec.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta dal dichiarante. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere sottoscritta anche con firma digitale.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. In caso di cessata occupazione /detenzione o possesso dei locali o aree il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, come da dichiarazione appositamente presentata.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree.

Art. 30. Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato direttamente ed esclusivamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato.

2. Per il versamento del tributo comunale si prevedono fino a un massimo di 3 rate, le cui scadenze verranno individuate annualmente con la deliberazione di approvazione dei coefficienti e delle tariffe.

Su apposita istanza del contribuente è possibile concedere una diversa rateizzazione degli importi dovuti.

3. Ai fini della riscossione spontanea del tributo, viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati, con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di

riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno.

4. Ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, il Comune provvede all'invio ai contribuenti, ogni anno, di un apposito avviso di pagamento riassuntivo del tributo liquidato nella lista di carico di cui al comma precedente con allegati gli strumenti di pagamento per il versamento del tributo in 3 rate o in soluzione unica.

5. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

6. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 30 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

8. Ai sensi dell'art.15, comma 1 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

10. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre

esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 32.

Art. 31. Funzionario responsabile.

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (inclusi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 32. Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 10 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 33. Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

7. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 (duecento euro) il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a sei rate trimestrali, oltre agli interessi

di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 36. Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo, con un minimo di Euro 51,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00.

4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, non si procede con l'emissione di avvisi di accertamento per somme inferiori a 12,00 Euro, intendendo tale importo per anno al netto di sanzioni ed interessi.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Dalla stessa data è soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214) e s.m.i., nonché l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizione transitoria

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tares entro i termini decadenziali.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- Imballaggi primari di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili
- Contenitori vuoti non inquinanti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica Cellophane
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e similpelle
- Rifiuti ingombranti
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzeria, rivestimenti
- Materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili
- Nastri adesivi
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
- Accessori per l'informatica
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole
(ballo, guida ecc.), luoghi di culto

02. Cinematografi, teatri

03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita
diretta

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

05. Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni

07. Alberghi con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

09. Case di cura e di riposo

10. Ospedali

11. Agenzie, studi professionali, uffici

12. Banche e istituti di credito

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Attività artigianali tipo botteghe: Barbiere, estetista, parrucchiere

18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23. Birrerie, amburgherie, mense

24. Bar, caffè, pasticceria

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26. Plurilicenze alimentari e/o miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al

taglio

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club